

Imprese settore ACCONCIATURA ESTETICA	Divisore orario	173
CCNL del 20.05.2024	Coefficiente giornaliero	26
CCRL del 11.10.2010	Mensilità	13
	Orario di lavoro	40

Tabella in vigore dal 1 maggio 2024		
Cod. CO Veneto: 0370	Cod. CNEL: H515	Cod. EBAV : AD

Tabella applicabile dalle **imprese artigiane e non artigiane** che svolgono attività di:

acconciatura, estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, piercing, centri benessere (ad esclusione degli stabilimenti termali e dei centri benessere con sede presso strutture alberghiere e/o navi da crociera), toeletatura di animali ove la stessa sia prevalente

Livello	Qualifiche	Retribuz. tabellare	E.R.R. categoriale	E.R.R. Interconf.	Totale	
					mensile	orario
1°	si veda art. 13 CCNL come modificato da Accordo di rinnovo CCNL 20.05.2024	1.592,29	4,10	0,44	1.596,83	
		9,20399	0,02370	0,00254		9,23023
2°	si veda art. 13 CCNL come modificato da Accordo di rinnovo CCNL 20.05.2024	1.454,58	3,73	0,44	1.458,75	
		8,40798	0,02156	0,00254		8,43208
3°	si veda art. 13 CCNL come modificato da Accordo di rinnovo CCNL 20.05.2024	1.379,00	3,26	0,44	1.382,70	
		7,97110	0,01884	0,00254		7,99249
4°	permanenza massimo 24 mesi, eccetto lavoratori adibiti a sole mansioni di pulizia	1.300,19	2,44	0,44	1.303,07	
		7,51555	0,01410	0,00254		7,53220

NOTE

Classificazione del personale dipendente nota 1

L'accordo del 20.05.2024 di rinnovo del CCNL ha riscritto l'art. 13 sulla Classificazione del personale prevedendo che l'inquadramento del personale nei 4 livelli avviene considerando il possesso dell'abilitazione professionale o della qualifica professionale richiesta dalla normativa vigente e le mansioni effettivamente affidate e svolte dal soggetto.

Classificazione del personale dipendente nota 2

Settori acconciatura ed estetica: al 1° livello è inquadrato il personale indicato in *visura camerale* con il ruolo di Responsabile Tecnico a cui viene riconosciuta una indennità di funzione nella misura minima di 100 euro lordi mensili per tredici mensilità. Tale indennità ha incidenza su tutti gli istituti contrattuali, anche quelli indiretti e differiti (TFR compreso) ed è riproporzionata in ragione dell'orario di lavoro ridotto in caso di contratto di lavoro part - time.

Trattamento economico nota 1

Retribuzione Tabellare: è costituita dai minimi previsti dal CCNL 10.10.2022 e dagli incrementi definiti dall'Accordo di rinnovo 20.05.2024 (da 10.2011 sono conglobati in un'unica voce paga base, contingenza ed EDR).

Trattamento economico nota 2

E.R.R. "categoriale": Elemento retributivo regionale istituito dal Verbale di accordo regionale 30.09.1992 (art. 3). Non è corrisposto agli apprendisti (professionalizzanti e duali) durante il periodo di apprendistato.

Trattamento economico nota 3

E.R.R. (Elemento Retributivo Regionale) Interfederale: in vigore nei valori previsti dall'Accordo Interfederale Regionale 23.08.1989. Voce retributiva da corrispondere in misura fissa a tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti professionalizzanti e "duali".

Elemento Aggiungivo della Retribuzione (E.A.R.): imprese non aderenti alla Bilateralità ([A.I. Reg. 04.12.2020](#) e [A.I. Naz. 17.12.2021](#)):

L'impresa che non versa la contribuzione di primo e secondo livello EBAV è tenuta ad erogare ai dipendenti l'elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) pari a 30 euro lordi mensili, per 13 mensilità, non assorbibili.

Tale elemento incide su tutti gli istituti di legge e contrattuali, ad eccezione del TFR.

L'importo è fisso per ciascun livello di inquadramento e sarà corrisposto in cifra fissa, indipendentemente dall'orario di lavoro pattuito (no riproporzionamento in caso di part-time o lavoro a chiamata).

Allo stesso modo, l'impresa non aderente a Sani.in.Veneto deve corrispondere il medesimo elemento retributivo sopra descritto. L'impresa che non versa la contribuzione al Fondo Sanitario è tenuta a corrispondere ai dipendenti l'importo di 25 euro lordi mensili (13 mensilità) a titolo di E.A.R.

Nel caso in cui l'impresa non aderisca né ad EBAV né a Sani.In.Veneto, non versando quindi le relative contribuzioni, dovrà corrispondere ai dipendenti l'E.A.R. per un importo pari a 55 euro lordi mensili (€ 30 + € 25 per 13 mensilità).

In aggiunta, l'impresa non aderente EBAV e/o Sani.in.Veneto risponde direttamente dell'erogazione ai lavoratori delle prestazioni offerte dai due enti. Conseguentemente, i lavoratori potrebbero richiedere all'impresa le prestazioni EBAV e/o Sani.in.Veneto a cui avrebbero diritto e l'impresa è tenuta ad erogare i relativi importi previsti dal catalogo EBAV e/o nomenclatore Sani.in.Veneto.

Dal 1° gennaio 2021, l'impresa non aderente dovrà consegnare ai lavoratori in forza (o se neo assunti, al momento dell'assunzione), l'informativa di tutte le prestazioni EBAV (servizi D), desumendola dal sito dell'Ente, nonché il nomenclatore Sani.in.Veneto, scaricabile dal sito del fondo.

Il lavoratore, alla consegna dell'informativa, dovrà sottoscrivere una dichiarazione attestante il ricevimento. L'azienda dovrà conservare la documentazione relativa alle richieste di erogazione pervenute dai lavoratori e quella attestante la liquidazione degli importi.

L'impresa aderente ad EBAV e a Sani.in.Veneto e versante la relativa contribuzione assolve, invece, ad ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori, potendo altresì accedere alle prestazioni ad essa dedicate.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

L'apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. La durata massima è determinata come segue:

1° Gruppo	Acconciatore/trice maschile e femminile, estetista, Tatuatore/trice, Massaggiatore/trice	5 anni
	Operatore/trice tricologico/a	
	Apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo attestante qualifica professionale	54 mesi
2° Gruppo	Manicure e pedicure, esclusivamente estetico	18 mesi
3° Gruppo	Qualifiche impiegatizie	3 anni
	altri profili non previsti nei gruppi 1 e 2 (es. cassiere, addetto/a reception, etc.)	

Per **PMI** (imprese non artigiane rientranti nell'ambito di applicazione del CCNL) la durata massima dell'apprendistato è fissata in 3 anni.

Il trattamento economico dell'apprendista è determinato dall'applicazione delle percentuali sotto riportate sulla **retribuzione tabellare** del livello di inquadramento finale al termine del periodo di apprendistato. Spetta l'E.R.R. in misura intera (€ 0,44 mensili).

Trattamento economico fino al 30.09.2024

GRUPPI	I sem	II sem	III sem	IV sem	V sem	VI sem	VII sem	VIII sem	IX sem	X sem
1°	65	65	70	78	85	85	90	90	95	100
1° (*)	65	65	70	78	85	85	90	90	100	
2°	63	80	100							
3°	65	65	70	78	85	85				

(*) progressione per apprendista 1° Gruppo in possesso di titolo di studio post obbligo attestante possesso qualifica professionale

Trattamento economico decorrente dal 1.10.2024 (**)

GRUPPI	I sem	II sem	III sem	IV sem	V sem	VI sem	VII sem	VIII sem	IX sem	X sem
1°	70	70	70	78	85	85	90	90	95	100
1° (*)	70	70	70	78	85	85	90	90	100	
2°	70	80	100							
3°	70	70	70	78	85	85				

(*) progressione per apprendista 1° Gruppo in possesso di titolo di studio post obbligo attestante possesso qualifica professionale

(**) L'accordo di rinnovo CCNL del 20.05.2024 ha modificato le percentuali retributive dei primi due semestri del periodo di apprendistato (dal 65% al 70%) con decorrenza dal 1° ottobre 2024. La variazione riguarda le nuove assunzioni in apprendistato dal 1.10.2024, ma interessa anche gli apprendisti professionalizzanti assunti fino al 30.9.2024 che alla data del 1° ottobre si trovano nel I o II semestre del periodo di apprendistato. Per questi ultimi, con decorrenza dalla retribuzione di competenza del mese di ottobre 2024, la percentuale di retribuzione va adeguata al 70% (in luogo del 65%) come previsto dall'accordo di rinnovo.